



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/773 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/980 per quanto riguarda il contenuto ridotto e il formato e la sequenza standardizzati del prospetto UE di follow-on e del prospetto di emissione UE della crescita

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14 *bis*, paragrafo 8, e l'articolo 15 *bis*, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e di facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai capitali, il regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha introdotto due nuovi tipi di prospetto in forma sintetica volti a ridurre i costi e gli oneri per gli emittenti: un prospetto UE di follow-on per le emissioni secondarie di titoli da parte di società già quotate in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI e un prospetto di emissione UE della crescita concepito principalmente per le PMI e le società quotate o che devono essere quotate sui mercati di crescita per le PMI. Affinché il prospetto UE di follow-on e il prospetto di emissione UE della crescita sostengano tali obiettivi, è opportuno specificare il contenuto ridotto e il formato e la sequenza standardizzati adeguati, tenendo conto dei riscontri ricevuti nell'ambito della consultazione mirata ed entro il periodo di presentazione di quattro settimane sul portale «Di' la tua». Poiché tutte le disposizioni e tutti gli allegati relativi ai prospetti sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione ⁽³⁾, è opportuno stabilire le nuove disposizioni e i nuovi allegati relativi al prospetto UE di follow-on e al prospetto di emissione UE della crescita in tale regolamento delegato.
- (2) Per aumentare la liquidità e l'offerta di capitale alle società quotate, rendendo così più attraenti i mercati pubblici dell'Unione, è opportuno provvedere affinché le norme in materia di quotazione nell'Unione siano semplici e gli oneri ridotti al minimo. Pertanto il prospetto UE di follow-on e il prospetto di emissione UE della crescita dovrebbero essere notevolmente razionalizzati rispetto ai regimi vigenti del prospetto semplificato per le emissioni secondarie e del prospetto UE della crescita, che scadranno il 5 marzo 2026.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2019/980 contiene disposizioni e allegati relativi al regime del prospetto semplificato per le emissioni secondarie e al prospetto UE della crescita, come pure riferimenti agli articoli del regolamento (UE) 2017/1129 che cesseranno di essere applicabili. È pertanto opportuno aggiornarli o sopprimerli, a seconda dei

⁽¹⁾ GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (GU L, 2024/2809, 14.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2809/oj>).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/980/oj).

casi. Inoltre l'articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2019/980 relativo alle informazioni da includere nel prospetto di base e nelle condizioni definitive dovrebbe includere la classificazione delle informazioni incluse nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

- (4) Il contenuto ridotto del prospetto UE di follow-on e del prospetto di emissione UE della crescita varia a seconda che sia redatto per titoli di capitale o per titoli diversi dai titoli di capitale. Dato che taluni titoli di capitale, quali tipi specifici di titoli convertibili, scambiabili e derivati, sono simili ai titoli diversi dai titoli di capitale prima della conversione o prima dell'esercizio dei diritti che essi conferiscono, è opportuno applicare le norme in materia di informativa per i titoli di capitale alle azioni e ad altri valori mobiliari equivalenti ad azioni e assoggettare gli altri tipi di titoli di capitale alle norme in materia di informativa applicabili ai titoli diversi dai titoli di capitale, includendo nel contempo le pertinenti informazioni supplementari di cui al capo II, sezione 3, del regolamento delegato (UE) 2019/980.
- (5) Il prospetto UE di follow-on dovrebbe essere soggetto a norme in materia di informativa meno rigorose rispetto al regime del prospetto semplificato per le emissioni secondarie che sostituisce. Pertanto, onde assistere gli emittenti che realizzano emissioni di follow-on sia di titoli di capitale sia di titoli diversi dai titoli di capitale, e considerando i risultati della consultazione mirata, il presente regolamento dovrebbe specificare soltanto determinati elementi di informazione, riguardanti principalmente i dettagli dell'offerta pubblica di titoli o dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e i termini e le condizioni dei titoli, che non siano già sufficientemente dettagliati negli allegati IV e V del regolamento (UE) 2017/1129.
- (6) Le informazioni incluse nel prospetto UE di follow-on per titoli diversi dai titoli di capitale dovrebbero essere adatte alle conoscenze e alle competenze degli investitori cui sono destinate. Pertanto il prospetto UE di follow-on per titoli diversi dai titoli di capitale accessibili agli investitori al dettaglio dovrebbe essere soggetto a requisiti informativi distinti e più completi rispetto al prospetto UE di follow-on per titoli diversi da titoli di capitale destinati esclusivamente agli investitori qualificati. Di conseguenza è importante individuare chiaramente le informazioni unicamente applicabili agli investitori al dettaglio e quelle specifiche per gli investitori qualificati.
- (7) Al fine di promuovere la comparabilità delle informazioni nei prospetti, è opportuno stabilire un formato e una sequenza standardizzati tenendo conto dei diversi tipi di titoli cui si riferisce il prospetto UE di follow-on. Sebbene la descrizione dell'emittente e dei titoli da offrire o ammettere alla negoziazione costituiscano informazioni chiave per gli investitori, è di fondamentale importanza, dal punto di vista della tutela degli investitori, che le informazioni sui fattori di rischio relativi all'emittente e ai titoli figurino in una posizione ben visibile nel prospetto e siano pertanto riportate negli allegati del presente regolamento, affinché gli investitori possano accedervi con maggiore facilità.
- (8) Il formato del prospetto UE di follow-on per titoli di capitale dovrebbe essere standardizzato in base all'ordine delle sezioni di cui al pertinente allegato introdotto dal presente regolamento. Qualora siano richieste informazioni supplementari di cui al capo II, sezione 3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 in funzione del tipo di emittente o di titoli, tali informazioni non dovrebbero essere soggette alla presentazione in un formato standardizzato o in una sequenza standardizzata.
- (9) A causa della complessità di taluni titoli diversi dai titoli di capitale, che spesso richiedono la comunicazione di informazioni supplementari su tipi complessi di emittenti o titoli, e considerando che il prospetto UE di follow-on per titoli diversi dai titoli di capitale può essere redatto come documento unico o essere costituito da documenti distinti, è importante trovare il giusto equilibrio tra standardizzazione ed efficienza. Per prevenire un onere eccessivo a carico degli emittenti di titoli diversi dai titoli di capitale, il presente regolamento dovrebbe stabilire un formato standardizzato che distingua se un prospetto UE di follow-on per titoli diversi dai titoli di capitale è redatto come documento unico o è costituito da documenti distinti a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129 e in conformità dei pertinenti allegati che il presente regolamento introduce nel regolamento delegato (UE) 2019/980. Allo stesso tempo, è opportuno accordare una certa flessibilità quando si comunicano in un prospetto UE di follow-on le informazioni di cui agli altri allegati del regolamento delegato (UE) 2019/980.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj>).

- (10) Per mantenere l'efficienza dei prospetti di base, che rappresentano una quota significativa dei prospetti per titoli diversi dai titoli di capitale, è opportuno stabilire un modello più flessibile di prospetto UE di follow-on, che consiste in un prospetto di base («prospetto di base UE di follow-on»). Poiché un prospetto di base può riferirsi a uno o più emittenti oppure a una o più emissioni, nel caso di un unico emittente è opportuno prendere in considerazione l'utilizzo di un formato standardizzato per le informazioni specifiche dell'emittente qualora il prospetto di base UE di follow-on sia costituito da documenti distinti, pur accordando flessibilità per le altre informazioni da includere in tale prospetto.
- (11) Onde agevolare le PMI nella raccolta di nuovi finanziamenti, il prospetto di emissione UE della crescita dovrebbe essere soggetto a norme in materia di informativa meno rigorose rispetto al regime del prospetto UE della crescita che sostituisce. Pertanto, per assistere le PMI e le società quotate o da quotare su un mercato di crescita per le PMI nell'accesso ai mercati pubblici dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe precisare soltanto un numero limitato di elementi di informazione, riguardanti principalmente i dettagli dell'offerta pubblica di titoli e i termini e le condizioni dei titoli, che non siano sufficientemente dettagliati negli allegati VII e VIII del regolamento (UE) 2017/1129.
- (12) Analogamente al prospetto UE di follow-on, il prospetto di emissione UE della crescita mira a promuovere la comparabilità delle informazioni contenute nei prospetti, pur mantenendo un certo grado di flessibilità per evitare di imporre oneri eccessivi agli emittenti. È pertanto opportuno adottare un approccio analogo a quello adottato per il prospetto UE di follow-on per quanto riguarda il formato e la sequenza standardizzati di un prospetto di emissione UE della crescita, anche in relazione ai fattori di rischio, tenendo debitamente conto del fatto che un prospetto di emissione UE della crescita può essere redatto solo come documento unico e non può contenere elementi di informazione specifici per gli investitori qualificati, in quanto è unicamente utilizzato per l'offerta pubblica di titoli. Allo stesso modo, per incoraggiare l'uso del prospetto di base, è opportuno applicare al prospetto di emissione UE che consiste in prospetto di base («prospetto di base di emissione UE della crescita») un approccio flessibile comparabile a quello adottato per il prospetto di base UE di follow-on per quanto riguarda il formato e la sequenza standardizzati.
- (13) In tutti i casi in cui non si applichino i requisiti di formato e sequenza standardizzati e l'ordine delle informazioni di cui ai pertinenti allegati non sia seguito dall'emittente, dall'offerente o, se del caso per un prospetto UE di follow-on, dal soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, è opportuno consentire all'autorità competente che approva il prospetto UE di follow-on o il prospetto di emissione UE della crescita di richiedere una tabella di corrispondenza che indichi a quali punti dei pertinenti allegati corrispondono le informazioni. Laddove la tabella non sia né richiesta né fornita, è opportuno che a margine della bozza di prospetto UE di follow-on o di prospetto di emissione UE della crescita sia chiaramente indicato a quali informazioni specifiche contenute negli allegati del presente regolamento corrisponde ciascuna sezione del prospetto.
- (14) Al fine di fornire chiarezza agli investitori, la sezione riepilogativa inclusa nel prospetto UE di follow-on o nel prospetto di emissione UE della crescita dovrebbe essere etichettata come nota di sintesi solo se soddisfa i requisiti per le note di sintesi di cui all'articolo 7, paragrafo 12 bis, del regolamento (UE) 2017/1129. È altresì opportuno stabilire norme per i casi in cui la nota di sintesi del prospetto UE di follow-on o del prospetto di emissione UE della crescita debba essere integrata da un supplemento conformemente all'articolo 23 dell'anzidetto regolamento, in modo da consentire agli investitori di individuare agevolmente le modifiche.
- (15) Poiché le disposizioni di cui al presente regolamento sono sostanzialmente collegate tra loro, in quanto modificano lo stesso regolamento delegato e riguardano tutte i nuovi tipi di prospetto introdotti dal regolamento (UE) 2024/2809, il presente regolamento stabilisce disposizioni basate sui mandati di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 8, e all'articolo 15 bis, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/980

Il regolamento delegato (UE) 2019/980 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i titoli di capitale, il documento di registrazione contiene le informazioni di cui all'allegato 1 del presente regolamento, a meno che sia redatto in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1129.»;
 - b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a un prospetto redatto in conformità dell'articolo 14 bis o dell'articolo 15 bis del regolamento (UE) 2017/1129.»;
- 2) l'articolo 4 è soppresso;
- 3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Documento di registrazione per i titoli diversi dai titoli di capitale destinati agli investitori al dettaglio

1. Per i titoli diversi dai titoli di capitale che sono diversi da quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 2, il documento di registrazione contiene le informazioni di cui all'allegato 6 del presente regolamento, a meno che sia redatto in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1129 o contenga le informazioni di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 non si applica a un prospetto redatto in conformità dell'articolo 14 bis o dell'articolo 15 bis del regolamento (UE) 2017/1129.»;
- 4) l'articolo 8 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i titoli diversi dai titoli di capitale di cui al paragrafo 2, il documento di registrazione contiene le informazioni di cui all'allegato 7 del presente regolamento, a meno che sia redatto in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1129 o contenga le informazioni di cui all'allegato 1 o 6 del presente regolamento.»;
 - b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a un prospetto redatto in conformità dell'articolo 14 bis o dell'articolo 15 bis del regolamento (UE) 2017/1129.»;
- 5) l'articolo 9 è soppresso;
- 6) l'articolo 12 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i titoli di capitale o le quote emessi da organismi di investimento collettivo di tipo chiuso, la nota informativa sui titoli contiene le informazioni di cui all'allegato 11 del presente regolamento.»;
 - b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a un prospetto redatto in conformità dell'articolo 14 bis o dell'articolo 15 bis del regolamento (UE) 2017/1129.»;
- 7) l'articolo 13 è soppresso;

- 8) gli articoli 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 15

Nota informativa per i titoli diversi dai titoli di capitale destinati agli investitori al dettaglio

1. Per i titoli diversi dai titoli di capitale che sono diversi da quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 2, la nota informativa sui titoli contiene le informazioni di cui all'allegato 14 del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 non si applica a un prospetto redatto in conformità dell'articolo 14 *bis* o dell'articolo 15 *bis* del regolamento (UE) 2017/1129.

Articolo 16

Nota informativa per i titoli diversi dai titoli di capitale destinati agli investitori all'ingrosso

1. Per i titoli diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 2, la nota informativa sui titoli contiene le informazioni di cui all'allegato 15, a meno che contenga le informazioni di cui all'allegato 14 del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 non si applica a un prospetto redatto in conformità dell'articolo 14 *bis* o dell'articolo 15 *bis* del regolamento (UE) 2017/1129.»;

- 9) l'articolo 17 è soppresso;

- 10) l'articolo 18 è così modificato:

- a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Per quanto concerne il soggetto diverso dall'emittente, le informazioni supplementari sono tutte le informazioni di cui agli allegati 1 e 20 del presente regolamento di cui gli investitori necessitano per procedere a una valutazione con cognizione di causa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 14 *bis*, paragrafo 2, e dell'articolo 15 *bis*, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129, come se questo soggetto fosse l'emittente dei titoli di capitale.»;

- b) al paragrafo 3, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) l'inaccuratezza di cui alla lettera a) influisce sulla capacità degli investitori di procedere a una valutazione con cognizione di causa di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 14 *bis*, paragrafo 2, e all'articolo 15 *bis*, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129;

c) sono necessarie informazioni supplementari relative al soggetto diverso dall'emittente affinché gli investitori possano procedere a una valutazione con cognizione di causa di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 14 *bis*, paragrafo 2, e all'articolo 15 *bis*, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129.»;

- 11) l'articolo 26 è così modificato:

- a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le informazioni indicate come di »categoria A« negli allegati da 14 a 19 e negli allegati 22, 31, 33 e 35 del presente regolamento sono incluse nel prospetto di base.

2. Le informazioni indicate come di »categoria B« negli allegati da 14 a 19 e negli allegati 22, 31, 33 e 35 del presente regolamento sono incluse nel prospetto di base, ad eccezione dei dettagli di tali informazioni che non sono noti al momento dell'approvazione del prospetto di base. Tali dettagli sono inclusi nelle condizioni definitive.

3. Le informazioni indicate come di »categoria C« negli allegati da 14 a 19 e negli allegati 22, 31, 33 e 35 del presente regolamento sono incluse nelle condizioni definitive, a meno che siano note al momento dell'approvazione del prospetto di base, nel qual caso possono invece essere inserite nel medesimo prospetto di base.»;

b) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis. Le informazioni incluse nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e nei modelli per l'informativa volontaria pre-emissione di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento sono considerate informazioni di "categoria C" ai fini del presente articolo.

(*) Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj>).»;

12) il capo IV è soppresso;

13) è inserito il seguente capo IV bis:

«CAPO IV bis

PROSPETTO UE DI FOLLOW-ON E PROSPETTO DI EMISSIONE UE DELLA CRESCITA

SEZIONE 1

Contenuto del prospetto UE di follow-on e del prospetto di emissione UE della crescita

Articolo 28 bis

Prospetto UE di follow-on per titoli di capitale

1. Il prospetto UE di follow-on per titoli di capitale redatto a norma dell'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2017/1129 contiene le informazioni di cui all'allegato 30 e, se del caso, eventuali informazioni supplementari di cui al capo II, sezione 3, del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, per i titoli di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il prospetto UE di follow-on è redatto a norma dell'articolo 28 quater del presente regolamento.

Articolo 28 ter

Prospetto di emissione UE della crescita per titoli di capitale

1. Il prospetto di emissione UE della crescita per titoli di capitale redatto a norma dell'articolo 15 bis del regolamento (UE) 2017/1129 contiene le informazioni di cui all'allegato 34 e, se del caso, eventuali informazioni supplementari di cui al capo II, sezione 3, del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, per i titoli di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il prospetto di emissione UE della crescita è redatto a norma dell'articolo 28 quinquies del presente regolamento.

Articolo 28 quater

Prospetto UE di follow-on per titoli diversi dai titoli di capitale

1. Il prospetto UE di follow-on per titoli diversi dai titoli di capitale redatto a norma dell'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2017/1129 contiene le informazioni seguenti:

a) se è redatto come documento unico di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, il prospetto UE di follow-on per titoli diversi dai titoli di capitale contiene le informazioni di cui all'allegato 31 e, se del caso, eventuali informazioni supplementari di cui al capo II, sezione 3, del presente regolamento;

- b) se è costituito da documenti distinti di cui all'articolo 14 *bis*, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, il prospetto UE di follow-on per titoli diversi dai titoli di capitale presenta le informazioni richieste suddividendole fra i documenti seguenti:
- i) un documento di registrazione per un prospetto UE di follow-on (“documento di registrazione UE di follow-on”), contenente le informazioni di cui all'allegato 32 e, se del caso, eventuali informazioni supplementari di cui al capo II, sezione 3, del presente regolamento;
 - ii) una nota informativa sui titoli per un prospetto UE di follow-on (“nota informativa sui titoli UE di follow-on”), contenente le informazioni di cui all'allegato 33 e, se del caso, eventuali informazioni supplementari di cui al capo II, sezione 3, del presente regolamento;
 - iii) una nota di sintesi, se richiesta dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, redatta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 12 *bis*, del medesimo regolamento.
2. Le informazioni contenute negli allegati 31, 32 e 33 sono contrassegnate come:
- a) informazioni specifiche per investitori all'ingrosso, se tali informazioni si riferiscono specificamente a titoli diversi dai titoli di capitale che soddisfano una delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2017/1129; oppure
 - b) informazioni specifiche per investitori al dettaglio, se tali informazioni si riferiscono specificamente a titoli diversi dai titoli di capitale che non sono i titoli di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

Articolo 28 quinquies

Prospetto di emissione UE della crescita per titoli diversi dai titoli di capitale

Il prospetto di emissione UE della crescita per titoli diversi dai titoli di capitale redatto a norma dell'articolo 15 *bis* del regolamento (UE) 2017/1129 contiene le informazioni di cui all'allegato 35 e, se del caso, eventuali informazioni supplementari di cui al capo II, sezione 3, del presente regolamento.

SEZIONE 2

Formato del prospetto UE di follow-on e del prospetto di emissione UE della crescita

Articolo 28 sexies

Formato del prospetto UE di follow-on per titoli di capitale

Per i titoli di capitale di cui all'articolo 28 *bis*, paragrafo 1, del presente regolamento, il prospetto UE di follow-on è redatto come documento unico, in conformità dell'articolo 14 *bis*, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, ed è composto dai seguenti elementi, nell'ordine in cui sono elencati:

- a) l'indice;
- b) una nota di sintesi redatta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 12 *bis*, del regolamento (UE) 2017/1129;
- c) i fattori di rischio di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1129;
- d) le altre informazioni di cui all'allegato 30 del presente regolamento in base all'ordine delle sezioni di cui a tale allegato;
- e) se del caso, eventuali informazioni supplementari di cui al capo II, sezione 3, del presente regolamento che devono essere incluse nel prospetto UE di follow-on.

Articolo 28 septies

Formato del prospetto di emissione UE della crescita per titoli di capitale

Per i titoli di capitale di cui all'articolo 28 *ter*, paragrafo 1, del presente regolamento, il prospetto di emissione UE della crescita è redatto come documento unico, in conformità dell'articolo 15 *bis*, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129, ed è composto dai seguenti elementi, nell'ordine in cui sono elencati:

- a) l'indice;
- b) una nota di sintesi redatta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 12 *bis*, del regolamento (UE) 2017/1129;

- c) i fattori di rischio di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1129;
- d) le altre informazioni di cui all'allegato 34 del presente regolamento in base all'ordine delle sezioni di cui a tale allegato;
- e) se del caso, eventuali informazioni supplementari di cui al capo II, sezione 3, del presente regolamento che devono essere incluse nel prospetto di emissione UE della crescita.

Articolo 28 octies

Formato del prospetto UE di follow-on per titoli diversi dai titoli di capitale

1. Per i titoli diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 28 *quater* e per i titoli di capitale di cui all'articolo 28 *bis*, paragrafo 2, del presente regolamento, il prospetto UE di follow-on può essere redatto come documento unico oppure essere costituito da documenti distinti, in conformità dell'articolo 14 *bis*, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/1129.
2. Se il prospetto UE di follow-on di cui al paragrafo 1 è redatto come documento unico, esso è composto dai seguenti elementi, nell'ordine in cui sono elencati:
 - a) l'indice;
 - b) una nota di sintesi, se richiesta dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, redatta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 12 *bis*, del medesimo regolamento;
 - c) i fattori di rischio di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1129;
 - d) le altre informazioni di cui all'allegato 31 del presente regolamento;
 - e) se del caso, eventuali informazioni supplementari di cui al capo II, sezione 3, del presente regolamento che devono essere incluse nel prospetto UE di follow-on.

Se il prospetto UE di follow-on di cui al primo comma è unicamente basato sull'allegato 31 del presente regolamento, l'ordine delle sezioni è quello stabilito nel medesimo allegato.

3. Se il prospetto UE di follow-on di cui al paragrafo 1 è costituito da documenti distinti, il documento di registrazione UE di follow-on e la nota informativa sui titoli UE di follow-on sono composti dai seguenti elementi, nell'ordine in cui sono elencati:
 - a) l'indice;
 - b) i fattori di rischio di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1129;
 - c) le altre informazioni di cui agli allegati 32 e 33 del presente regolamento;
 - d) se del caso, eventuali informazioni supplementari di cui al capo II, sezione 3, del presente regolamento che devono essere incluse nel documento di registrazione UE di follow-on o nella nota informativa sui titoli UE di follow-on.

Se il documento di registrazione UE di follow-on e la nota informativa sui titoli UE di follow-on sono unicamente basati sugli allegati 32 e 33 del presente regolamento, l'ordine delle sezioni è quello stabilito nei medesimi allegati.

Articolo 28 nonies

Formato del prospetto di emissione UE della crescita per titoli diversi dai titoli di capitale

Per i titoli diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 28 *quinquies* e per i titoli di capitale di cui all'articolo 28 *ter*, paragrafo 2, del presente regolamento, il prospetto di emissione UE della crescita è redatto come documento unico, in conformità dell'articolo 15 *bis*, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129, ed è composto dai seguenti elementi, nell'ordine in cui sono elencati:

- a) l'indice;
- b) una nota di sintesi redatta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 12 *bis*, del regolamento (UE) 2017/1129;
- c) i fattori di rischio di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1129;
- d) le altre informazioni di cui all'allegato 35 del presente regolamento;
- e) se del caso, eventuali informazioni supplementari di cui al capo II, sezione 3, del presente regolamento che devono essere incluse nel prospetto di emissione UE della crescita.

Se il prospetto di emissione UE della crescita di cui al primo comma è unicamente basato sull'allegato 35 del presente regolamento, l'ordine delle sezioni è quello stabilito nel medesimo allegato.

Articolo 28 decies

Formato del prospetto di base UE di follow-on

1. Se il prospetto UE di follow-on consiste in un prospetto di base ed è redatto come documento unico, esso è composto dai seguenti elementi, nell'ordine in cui sono elencati:

- a) l'indice;
- b) la descrizione generale del piano di offerta;
- c) i fattori di rischio di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1129;
- d) le altre informazioni di cui all'allegato 31 e, se del caso, eventuali informazioni supplementari di cui al capo II, sezione 3, del presente regolamento che devono essere incluse nel prospetto di base UE di follow-on.

2. Se il prospetto UE di follow-on consiste in un prospetto di base ed è costituito da documenti distinti, il documento di registrazione UE di follow-on e la nota informativa sui titoli UE di follow-on sono composti dai seguenti elementi, nell'ordine in cui sono elencati:

- a) l'indice;
- b) nella nota informativa sui titoli UE di follow-on, la descrizione generale del piano di offerta;
- c) i fattori di rischio di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1129;
- d) le altre informazioni di cui agli allegati 32 e 33 e, se del caso, eventuali informazioni supplementari di cui al capo II, sezione 3, del presente regolamento che devono essere incluse nel documento di registrazione UE di follow-on e nella nota informativa sui titoli UE di follow-on.

Se il prospetto di base UE di follow-on di cui al primo comma riguarda un unico emittente, l'ordine delle sezioni del documento di registrazione UE di follow-on è quello stabilito nell'allegato 32 del presente regolamento.

3. L'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può riunire in un documento unico due o più prospetti di base.

4. L'articolo 26 del presente regolamento si applica anche al prospetto di base UE di follow-on.

Articolo 28 undecies

Formato del prospetto di base di emissione UE della crescita

1. Se il prospetto di emissione UE della crescita consiste in un prospetto di base, esso è composto dai seguenti elementi, nell'ordine in cui sono elencati:

- a) l'indice;
- b) la descrizione generale del piano di offerta;
- c) i fattori di rischio di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1129;
- d) le altre informazioni di cui all'allegato 35 e, se del caso, eventuali informazioni supplementari di cui al capo II, sezione 3, del presente regolamento che devono essere incluse nel prospetto di base di emissione UE della crescita.

Se il prospetto di base di emissione UE della crescita riguarda un unico emittente, si segue l'ordine delle informazioni di cui all'allegato 35, sezioni da 2 a 8, del presente regolamento.

2. L'emittente o l'offerente possono riunire in un documento unico due o più prospetti di base.
3. L'articolo 26 del presente regolamento si applica anche al prospetto di base di emissione UE della crescita.

Articolo 28 duodecies

Tabella di corrispondenza

1. Per i prospetti UE di follow-on per titoli di capitale o per titoli diversi dai titoli di capitale di cui agli articoli 28 *sexies*, 28 *octies* e 28 *decies* del presente regolamento, laddove non si applichino i requisiti di formato e sequenza standardizzati e l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato non seguano l'ordine delle informazioni di cui ai pertinenti allegati, le autorità competenti possono chiedere una tabella di corrispondenza che indichi a quali punti dei pertinenti allegati corrispondono le informazioni.
2. Per i prospetti di emissione UE della crescita per titoli di capitale o per titoli diversi dai titoli di capitale di cui agli articoli 28 *septies*, 28 *nonies* e 28 *undecies* del presente regolamento, laddove non si applichino i requisiti di formato e sequenza standardizzati e l'emittente o l'offerente non seguano l'ordine delle informazioni di cui ai pertinenti allegati, le autorità competenti possono chiedere una tabella di corrispondenza che indichi a quali punti dei pertinenti allegati corrispondono le informazioni.
3. La tabella di corrispondenza di cui ai paragrafi 1 e 2 indica i punti di cui ai pertinenti allegati che non sono stati inseriti nella bozza di prospetto UE di follow-on o di prospetto di emissione UE della crescita per la natura o il tipo di emittente, di titoli, di offerta o di ammissione alla negoziazione.
4. Qualora non sia richiesta alcuna tabella di corrispondenza a norma dei paragrafi 1 e 2 o essa non sia presentata dall'emittente, dall'offerente o, se del caso, per il prospetto UE di follow-on, dal soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, è indicato a margine della bozza di prospetto UE di follow-on o di prospetto di base UE di follow-on, ovvero della bozza di prospetto di emissione UE della crescita o di prospetto di base di emissione UE della crescita, a quali informazioni contenute nella bozza di prospetto o di prospetto di base corrispondono i punti pertinenti di cui agli allegati del presente regolamento.

Articolo 28 terdecies

Nota di sintesi del prospetto UE di follow-on e del prospetto di emissione UE della crescita

1. La sezione riepilogativa del prospetto UE di follow-on o del prospetto di emissione UE della crescita utilizza il termine "nota di sintesi" solamente se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 12 bis, del regolamento (UE) 2017/1129.
2. Se la nota di sintesi del prospetto UE di follow-on o del prospetto di emissione UE della crescita deve essere integrata a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2017/1129, le nuove informazioni sono inserite nella nota di sintesi del prospetto UE di follow-on o del prospetto di emissione UE della crescita in questione in modo tale da consentire agli investitori di individuare agevolmente le modifiche.

Le nuove informazioni di cui al primo comma sono integrate nella nota di sintesi del prospetto UE di follow-on o del prospetto di emissione UE della crescita mediante la redazione di una nuova nota di sintesi o l'integrazione della nota di sintesi iniziale.»;

- 14) l'elenco degli allegati è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 15) gli allegati 3, 8, 12, 16, e da 23 a 27 sono soppressi;
- 16) sono aggiunti gli allegati da 30 a 35 come stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nel regolamento delegato (UE) 2019/980, l'ELENCO DEGLI ALLEGATI è così modificato:

- 1) nella PARTE A, le voci relative agli allegati 3 e 8 sono soppresse;
- 2) nella PARTE B, le voci relative agli allegati 12 e 16 sono soppresse;
- 3) la PARTE D è soppressa;
- 4) sono aggiunte le seguenti PARTI F e G:

*«PARTE F***PROSPETTO UE DI FOLLOW-ON**

Allegato 30: Prospetto UE di follow-on per titoli di capitale

Allegato 31: Prospetto UE di follow-on per titoli diversi dai titoli di capitale

Allegato 32: Documento di registrazione UE di follow-on per titoli diversi dai titoli di capitale

Allegato 33: Nota informativa sui titoli UE di follow-on per titoli diversi dai titoli di capitale

*PARTE G***PROSPETTO DI EMISSIONE UE DELLA CRESCITA**

Allegato 34: Prospetto di emissione UE della crescita per titoli di capitale

Allegato 35: Prospetto di emissione UE della crescita per titoli diversi dai titoli di capitale».

ALLEGATO II

«ALLEGATO 30

Prospetto UE di follow-on per titoli di capitale

SEZIONE 1	NOTA DI SINTESI
Punto 1.1	Nota di sintesi redatta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 12 <i>bis</i> , del regolamento (UE) 2017/1129.
SEZIONE 2	FATTORI DI RISCHIO
Punto 2.1	Descrizione dei rischi rilevanti, in un numero limitato di categorie, specifici dell'emittente e descrizione dei rischi rilevanti, in un numero limitato di categorie, specifici dei titoli offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in una sezione intitolata "Fattori di rischio". I rischi devono essere confermati dal contenuto del prospetto UE di follow-on.
SEZIONE 3	INFORMAZIONI SULLEMITTENTE
Punto 3.1	Indicare la società che emette i titoli, compresi: a) l'identificativo del soggetto giuridico (LEI); b) la denominazione legale e commerciale; c) il paese di registrazione; d) il sito web in cui gli investitori possono reperire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti offerti o sui servizi prestati, sui principali mercati in cui opera, sui suoi principali azionisti, sulla composizione dei suoi organi di amministrazione, direzione e controllo e della sua alta dirigenza e, ove applicabile, le informazioni incluse mediante riferimento; e) un'avvertenza secondo cui le informazioni sul sito web non fanno parte del prospetto UE di follow-on, a meno che siano incluse in detto prospetto mediante riferimento.
SEZIONE 4	ATTESTAZIONE DI RESPONSABILITÀ E DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
Punto 4.1	Attestazione di responsabilità
Punto 4.1.1	Identificare le persone responsabili delle informazioni di cui al prospetto UE di follow-on e includere una dichiarazione delle persone responsabili della sua redazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute in detto prospetto sono conformi ai fatti e che in esso non vi sono omissioni tali da alterarne il senso. Nel caso di persone fisiche, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede sociale.
Punto 4.1.2	Se nel prospetto UE di follow-on viene inserita una dichiarazione o una relazione attribuita ad una persona in qualità di esperto, indicare per tale persona le seguenti informazioni: a) nome; b) indirizzo professionale; c) qualifiche; e d) (eventuali) interessi rilevanti nell'emittente. Qualora le informazioni provengano da terzi, indicarne le fonti conformemente alle lettere da a) a d).
Punto 4.2	Dichiarazione dell'autorità competente
Punto 4.2.1	La dichiarazione: a) indica l'autorità competente che ha approvato, a norma del presente regolamento, il prospetto UE di follow-on; b) precisa che tale approvazione non costituisce un avallo dell'emittente né della qualità dei titoli cui si riferisce il prospetto UE di follow-on;

	<p>c) precisa che l'autorità competente ha approvato il prospetto UE di follow-on solo in funzione della sua completezza, comprensibilità e coerenza, secondo quanto disposto dal presente regolamento; e</p> <p>d) precisa che il prospetto UE di follow-on è stato redatto in conformità dell'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2017/1129.</p>
SEZIONE 5	INFORMAZIONI FINANZIARIE
Punto 5.1	Bilancio
Punto 5.1.1	È richiesta la pubblicazione del bilancio (annuale e semestrale) relativo ai 12 mesi precedenti l'approvazione del prospetto UE di follow-on. Qualora siano stati pubblicati il bilancio annuale e il bilancio semestrale, è richiesto solo il bilancio annuale se è successivo al bilancio semestrale.
Punto 5.2	Revisione contabile delle informazioni finanziarie
Punto 5.2.1	Il bilancio annuale è sottoposto a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014.
Punto 5.2.2	Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile oppure deve essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del prospetto UE di follow-on, esso fornisce un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel prospetto UE di follow-on sono inserite le seguenti informazioni: <p>a) un'apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati;</p> <p>b) la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.</p>
Punto 5.2.3	Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sul bilancio annuale ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni sono riprodotti integralmente.
Punto 5.3	Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'emittente
Punto 5.3.1	Inserire una descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono stati pubblicati bilanci sottoposti a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In assenza di tali cambiamenti, inserire un'adeguata dichiarazione negativa.
Punto 5.4	Informazioni finanziarie proforma
Punto 5.4.1	In caso di variazione significativa dei valori lordi di cui all'articolo 1, lettera e), del presente regolamento, descrivere in che modo l'operazione avrebbe potuto influire sulle attività, sulle passività e sugli utili dell'emittente, se fosse stata intrapresa all'inizio del periodo di riferimento o alla data riportata. Quest'obbligo viene di norma soddisfatto includendo informazioni finanziarie proforma. Le informazioni finanziarie proforma sono redatte, per quanto riguarda sia la forma che il contenuto, sulla base di quanto indicato all'allegato 20. Le informazioni finanziarie proforma sono accompagnate da una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti.
SEZIONE 6	POLITICA DEI DIVIDENDI
Punto 6.1	Descrizione della politica dell'emittente in materia di distribuzione dei dividendi e di eventuali restrizioni vigenti in materia, nonché di riacquisto di azioni proprie.

SEZIONE 7	INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE
Punto 7.1	<p>Descrizione dei seguenti elementi:</p> <p>a) le tendenze recenti più significative nell'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita dalla chiusura dell'ultimo esercizio fino alla data del prospetto UE di follow-on, inclusi fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'emittente almeno per l'esercizio in corso;</p> <p>b) informazioni sulla strategia e sugli obiettivi finanziari e non finanziari a breve e lungo termine dell'emittente.</p> <p>Ove dall'ultimo esercizio finanziario non siano intervenuti cambiamenti di rilievo delle tendenze di cui alla lettera a) di questa sezione, è richiesta una dichiarazione in tal senso. Se del caso, possono essere inserite altre dichiarazioni negative.</p> <p>Le informazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere fornite esclusivamente su base qualitativa. Non sono richieste previsioni quantitative.</p>
SEZIONE 8	PREVISIONI E STIME DEGLI UTILI
Punto 8.1	Se l'emittente ha pubblicato una previsione o una stima degli utili che è ancora in essere e valida, tale previsione o stima è inclusa nel prospetto UE di follow-on.
Punto 8.2	Se è stata pubblicata una previsione o una stima degli utili ed essa è ancora in essere ma non è più valida, è fornita una dichiarazione in tal senso contestualmente a una spiegazione del motivo per cui tale previsione o stima non è più valida.
SEZIONE 9	DETTAGLI DELL'OFFERTA O DELL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE
Punto 9.1	Termini e condizioni dell'offerta
Punto 9.1.1	L'ammontare totale dell'emissione o dell'offerta, distinguendo tra i titoli offerti in vendita e quelli offerti in sottoscrizione, le condizioni cui è soggetta l'offerta, il calendario previsto, le modalità di sottoscrizione dell'offerta e la procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione. Se l'ammontare non è fisso, indicazione della quantità massima di titoli da offrire (se disponibile) e descrizione delle procedure e dei tempi previsti per l'annuncio al pubblico dell'ammontare definitivo dell'offerta.
Punto 9.1.2	<p>Fornire informazioni riguardanti:</p> <p>a) il luogo in cui gli investitori possono sottoscrivere i titoli o esercitare il diritto di prelazione, inclusi la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati;</p> <p>b) modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli;</p> <p>c) durata del periodo di offerta, comprese eventuali modifiche;</p> <p>d) indicazione del periodo durante il quale una sottoscrizione può essere ritirata, qualora agli investitori sia consentita questa possibilità; e</p> <p>e) la descrizione della procedura di sottoscrizione unitamente alla data di emissione dei nuovi titoli.</p>
Punto 9.2	Piano di ripartizione e di assegnazione
Punto 9.2.1	Procedura per comunicare ai sottoscrittori l'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica.
Punto 9.2.2	Per quanto a conoscenza dell'emittente, fornire informazioni indicando se i principali azionisti o i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'emittente intendono sottoscrivere l'offerta, o se qualsiasi persona intende sottoscrivere più del 5 % dell'offerta.
Punto 9.3	Fissazione del prezzo
Punto 9.3.1	Indicazione del prezzo al quale saranno offerti i titoli. Se il prezzo non è noto, un'indicazione del prezzo massimo o la descrizione del metodo utilizzato per determinare il prezzo, a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1129, e della procedura di comunicazione del prezzo.

Punto 9.4	Collocamento e sottoscrizione
Punto 9.4.1	Indicare eventuali impegni irrevocabili a sottoscrivere più del 5 % dell'offerta e tutti gli elementi essenziali degli accordi di sottoscrizione e collocamento. Includere la denominazione e l'indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere o collocare l'emissione sulla base di un impegno irrevocabile o nell'ambito di un accordo di "vendita al meglio". Indicare gli elementi essenziali degli accordi, comprese le tranche, come pure il nome e l'indirizzo dei coordinatori dell'offerta. Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell'emissione, indicare la parte non coperta. Indicare l'ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.
Punto 9.5	Ammissione alla negoziazione
Punto 9.5.1	Indicare se i titoli offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, su un mercato di crescita per le PMI o su un MTF, allo scopo di distribuirli in un mercato regolamentato, in un mercato di crescita per le PMI o in un MTF, con indicazione dei mercati in questione. Questa circostanza deve essere indicata, senza dare l'impressione che l'ammissione alla negoziazione verrà necessariamente approvata. Se note, indicare le date più prossime in cui i titoli saranno ammessi alla negoziazione.
Punto 9.5.2	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.
SEZIONE 10	INFORMAZIONI ESSENZIALI SUI TITOLI
Punto 10.1	Termini e condizioni dei titoli
Punto 10.1.1	Descrizione del tipo e della classe dei titoli offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, compresi i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN).
Punto 10.1.2	Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati.
Punto 10.1.3	Valuta di emissione dei titoli.
Punto 10.1.4	Descrizione dei diritti connessi ai titoli, comprese le loro eventuali limitazioni, e procedura per il loro esercizio: a) diritto al dividendo: i) data o date fisse di decorrenza del diritto; ii) termine di prescrizione del diritto ai dividendi e indicazione della persona che trae vantaggio dalla prescrizione; iii) restrizioni sui dividendi e procedure per i titolari del diritto non residenti; iv) importo del dividendo o metodo di calcolo dello stesso, periodicità e natura cumulativa o non cumulativa dei pagamenti; b) diritti di voto; c) diritti di prelazione nelle offerte di sottoscrizione di titoli della stessa classe; d) diritto alla partecipazione agli utili dell'emittente; e) diritto alla partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione; f) disposizioni di rimborso; g) disposizioni di conversione.
Punto 10.1.5	Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità dei titoli.
Punto 10.1.6	Avvertenza circa il fatto che la normativa fiscale dello Stato membro dell'investitore e quella del paese di registrazione dell'emittente possono avere un impatto sul reddito generato da titoli.
Punto 10.1.7	Ove applicabile, informazioni sui titoli sottostanti e, ove applicabile, informazioni sull'emittente dei titoli sottostanti in conformità del capo II, sezione 3, del presente regolamento.
Punto 10.1.8	Ove applicabile, per i certificati rappresentativi emessi su azioni, le informazioni di cui all'allegato 5, sezione 1, e all'allegato 13, sezione 1, del presente regolamento.

Punto 10.1.9	Se diverso dall'emittente, l'identità e i dati di contatto dell'offerente dei titoli e/o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione, compreso il suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) nel caso in cui l'offerente abbia personalità giuridica.
Punto 10.1.10	Se del caso, il potenziale impatto sull'investimento in caso di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE.
Punto 10.1.11	In caso di nuove emissioni, indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali i titoli sono stati o saranno creati o emessi.
SEZIONE 10 A	QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DI TIPO CHIUSO (ove applicabile)
Punto 10 a.1	Ove applicabile, per le quote di organismi di investimento collettivo di tipo chiuso, le informazioni di cui all'allegato 4.
SEZIONE 11	RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI
Punto 11.1	Informazioni sulle ragioni dell'offerta al pubblico e/o dell'ammissione alla negoziazione e, se del caso, stima dell'importo netto dei proventi suddiviso in funzione dei principali impieghi previsti e presentato in ordine di priorità degli impieghi.
Punto 11.2	Se l'emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, indicare l'ammontare e le fonti degli altri finanziamenti necessari. Sono fornite anche informazioni riguardo all'impiego dei proventi — in particolare se utilizzati per acquisire attività — diverso da quello che si avrebbe nel corso del normale svolgimento dell'attività, per finanziare acquisizioni annunciate di altre imprese, o per estinguere, ridurre o riscattare i debiti.
SEZIONE 12	ACCORDI DI LOCK-UP
Punto 12.1	Per quanto riguarda gli accordi di lock-up, fornire informazioni in merito a quanto segue: a) le parti interessate; b) il contenuto dell'accordo e relative eccezioni; e c) indicazione del periodo di lock-up.
SEZIONE 13	DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE
Punto 13.1	Dichiarazione dell'emittente attestante che, a suo giudizio, il capitale circolante è sufficiente per le sue attuali esigenze o, in caso contrario, il modo in cui l'emittente intende raccogliere il capitale circolante aggiuntivo necessario.
SEZIONE 14	CONFLITTI DI INTERESSI
Punto 14.1	Fornire informazioni su eventuali interessi riguardanti l'emissione, compresi i conflitti di interessi significativi per l'emissione/l'offerta, specificando le persone coinvolte e la natura degli interessi.
SEZIONE 15	DILUIZIONE E ASSETTO AZIONARIO DOPO L'EMISSIONE
Punto 15.1	Presentare un confronto tra le partecipazioni al capitale azionario e i diritti di voto degli azionisti esistenti prima e dopo l'aumento di capitale derivante dall'offerta pubblica, nell'ipotesi che gli azionisti esistenti non sottoscrivano i nuovi titoli e, separatamente, nell'ipotesi che gli azionisti esistenti esercitino il loro diritto.
SEZIONE 16	DOCUMENTI DISPONIBILI
Punto 16.1	Una dichiarazione indicante che per la durata di validità del prospetto UE di follow-on possono essere consultati, se del caso, i seguenti documenti: a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente aggiornati; b) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel prospetto UE di follow-on, ovvero a cui il prospetto UE di follow-on faccia riferimento.
Punto 16.2	L'indicazione del sito web sul quale è possibile consultare i documenti.

ALLEGATO 31

PROSPETTO UE DI FOLLOW-ON PER TITOLI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE

SEZIONE 1	NOTA DI SINTESI	
Punto 1 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	Una nota di sintesi, se richiesta dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, redatta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 12 bis, del medesimo regolamento.	
SEZIONE 2	FATTORI DI RISCHIO	
Punto 2.1	Descrizione dei rischi rilevanti, in un numero limitato di categorie, specifici dell'emittente, in una sezione intitolata "Fattori di rischio". I rischi devono essere confermati dal contenuto del prospetto UE di follow-on.	
Punto 2.2	Descrizione dei rischi rilevanti, in un numero limitato di categorie, specifici dei titoli offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in una sezione intitolata "Fattori di rischio". I rischi devono essere confermati dal contenuto del prospetto UE di follow-on.	Categoria A
SEZIONE 3	INFORMAZIONI SULLEMITTENTE	
Punto 3.1	Indicare la società che emette i titoli, compresi: a) l'identificativo del soggetto giuridico (LEI); b) la denominazione legale e commerciale; c) il paese di registrazione; d) il sito web in cui gli investitori possono reperire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti offerti o sui servizi prestati, sui principali mercati in cui opera, sui suoi principali azionisti, sulla composizione dei suoi organi di amministrazione, direzione e controllo e della sua alta dirigenza e, ove applicabile, le informazioni incluse mediante riferimento; e) un'avvertenza secondo cui le informazioni sul sito web non fanno parte del prospetto UE di follow-on, a meno che siano incluse in detto prospetto mediante riferimento.	
SEZIONE 4	ATTESTAZIONE DI RESPONSABILITÀ E DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE	
Punto 4.1	Attestazione di responsabilità	
Punto 4.1.1	Identificare le persone responsabili delle informazioni di cui al prospetto UE di follow-on e includere una dichiarazione delle persone responsabili della sua redazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute in detto prospetto sono conformi ai fatti e che in esso non vi sono omissioni tali da alterarne il senso. Nel caso di persone fisiche, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede sociale.	Categoria A
Punto 4.1.2	Se nel prospetto UE di follow-on viene inserita una dichiarazione o una relazione attribuita ad una persona in qualità di esperto, indicare per tale persona le seguenti informazioni: a) nome; b) indirizzo professionale; c) qualifiche; e d) (eventuali) interessi rilevanti nell'emittente. Qualora le informazioni provengano da terzi, indicarne le fonti conformemente alle lettere da a) a d).	Categoria A

Punto 4.2	Dichiarazione dell'autorità competente	
Punto 4.2.1	<p>La dichiarazione:</p> <p>a) indica l'autorità competente che ha approvato, a norma del presente regolamento, il prospetto UE di follow-on;</p> <p>b) precisa che tale approvazione non costituisce un avallo dell'emittente né della qualità dei titoli cui si riferisce il prospetto UE di follow-on;</p> <p>c) precisa che l'autorità competente ha approvato il prospetto UE di follow-on solo in funzione della sua completezza, comprensibilità e coerenza, secondo quanto disposto dal presente regolamento; e</p> <p>d) precisa che il prospetto UE di follow-on è stato redatto in conformità dell'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2017/1129.</p>	Categoria A
SEZIONE 5	INFORMAZIONI FINANZIARIE	
Punto 5.1	Bilancio	
Punto 5.1.1 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	È richiesta la pubblicazione del bilancio (annuale e semestrale) relativo ai 12 mesi precedenti l'approvazione del prospetto UE di follow-on. Qualora siano stati pubblicati il bilancio annuale e il bilancio semestrale, è richiesto solo il bilancio annuale se è successivo al bilancio semestrale.	
Punto 5.1.2 (informazioni specifiche per investitori all'ingrosso)	È richiesta la pubblicazione del bilancio annuale relativo ai 12 mesi precedenti l'approvazione del prospetto UE di follow-on.	
Punto 5.2	Revisione contabile delle informazioni finanziarie	
Punto 5.2.1	Il bilancio annuale è sottoposto a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014.	
Punto 5.2.2	Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile oppure deve essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del prospetto UE di follow-on, esso fornisce un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel prospetto UE di follow-on sono inserite le seguenti informazioni:	
	<p>a) un'apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati;</p> <p>b) la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.</p>	
Punto 5.2.3	Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sul bilancio annuale ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni sono riprodotti integralmente.	
Punto 5.3	Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'emittente	
Punto 5.3.1	Inserire una descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono stati pubblicati bilanci sottoposti a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In assenza di tali cambiamenti, inserire un'ideale dichiarazione negativa.	

SEZIONE 6	INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE	
Punto 6.1	<p>Descrizione dei seguenti elementi:</p> <p>a) eventuali cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'emittente dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato;</p> <p>b) eventuali cambiamenti significativi dei risultati finanziari del gruppo dalla fine dell'ultimo esercizio per il quale le informazioni finanziarie sono state pubblicate fino alla data del documento di registrazione.</p> <p>Ove non vi siano cambiamenti di rilievo delle tendenze di cui alla lettera a) o b) di questa sezione, è richiesta una dichiarazione in tal senso. Se del caso, possono essere inserite altre dichiarazioni negative.</p> <p>Le informazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere fornite esclusivamente su base qualitativa. Non sono richieste previsioni quantitative.</p>	
SEZIONE 7	DETTAGLI DELL'OFFERTA O DELL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE	
Punto 7.1	Termini e condizioni dell'offerta (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	
Punto 7.1.1 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	<p>Condizioni cui è soggetta l'offerta, calendario previsto, modalità di sottoscrizione dell'offerta e procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione.</p> <p>Ammontare complessivo dei titoli offerti al pubblico. Se l'ammontare non è fisso, indicazione della quantità massima di titoli da offrire (se disponibile) e descrizione delle procedure e dei tempi previsti per l'annuncio al pubblico dell'ammontare definitivo dell'offerta.</p>	Categoria C
Punto 7.1.2 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	<p>Fornire informazioni riguardanti:</p> <p>a) il luogo in cui gli investitori possono sottoscrivere i titoli, inclusi la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati;</p> <p>b) modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli;</p> <p>c) durata del periodo di offerta, comprese eventuali modifiche;</p> <p>d) indicazione del periodo durante il quale una sottoscrizione può essere ritirata, qualora agli investitori sia consentita questa possibilità; e</p> <p>e) la descrizione della procedura di sottoscrizione unitamente alla data di emissione dei nuovi titoli.</p>	Categoria C
Punto 7.2	Piano di ripartizione e di assegnazione (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	
Punto 7.2.1 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	Procedura per comunicare ai sottoscrittori l'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica.	Categoria C
Punto 7.3	Fissazione del prezzo (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	
Punto 7.3.1 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	Indicare il prezzo previsto al quale saranno offerti i titoli.	Categoria C
Punto 7.3.2 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	Se il prezzo non è noto, la descrizione del metodo utilizzato per determinare il prezzo, a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1129, e della procedura di comunicazione del prezzo.	Categoria B
Punto 7.3	Collocamento e sottoscrizione (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	
Punto 7.3.1 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	<p>Denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l'emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di collocare l'emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell'ambito di un accordo di "vendita al meglio".</p> <p>Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell'emissione, indicare la parte non coperta.</p>	Categoria C
Punto 7.3.2 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	Indicare l'ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.	Categoria C

Punto 7.4	Ammissione alla negoziazione	
Punto 7.4.1	Ammontare totale dei titoli ammessi alla negoziazione	Categoria C
Punto 7.4.2	Se del caso, indicare il mercato regolamentato, il mercato di crescita per le PMI o l'MTF in cui i titoli devono essere ammessi alla negoziazione e, se note, le prime date in cui i titoli saranno ammessi alla negoziazione.	Categoria C
Punto 7.4.3	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.	Categoria C
SEZIONE 8	INFORMAZIONI ESSENZIALI SUI TITOLI	
Punto 8.1	Termini e condizioni dei titoli	
Punto 8.1.1	Descrizione del tipo e della classe dei titoli.	Categoria B
Punto 8.1.2	Codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN).	Categoria C
Punto 8.1.3	Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati.	Categoria A
Punto 8.1.4	Valuta di emissione dei titoli.	Categoria C
Punto 8.1.5	Rango dei titoli nella struttura di capitale dell'emittente in caso d'insolvenza, comprese, se del caso, informazioni sul livello di subordinazione dei titoli e l'impatto potenziale sull'investimento in caso di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE.	Categoria A
Punto 8.1.6	Descrizione dei diritti connessi ai titoli, comprese le loro eventuali limitazioni, e procedura per il loro esercizio.	Categoria B
Punto 8.1.7	a) Tasso di interesse nominale;	Categoria C
	b) disposizioni relative agli interessi da pagare;	Categoria B
	c) data di godimento degli interessi;	Categoria C
	d) date di scadenza degli interessi;	Categoria C
	e) termine di prescrizione degli interessi e del capitale.	Categoria B
	Qualora il tasso non sia fisso:	
	a) dichiarazione indicante il tipo di sottostante;	Categoria A
	b) descrizione del sottostante sul quale è basato il tasso;	Categoria C
	c) descrizione del metodo utilizzato per correlare il tasso con il sottostante;	Categoria B
	d) eventuali regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante;	Categoria C
	e) nome del responsabile del calcolo;	Categoria C
	f) se il titolo presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, una spiegazione che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti (informazioni specifiche per investitori al dettaglio).	Categoria B
Punto 8.1.8	Data di scadenza.	Categoria C
Punto 8.1.9	Indicazione del tasso di rendimento.	Categoria C
Punto 8.1.10	Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità dei titoli.	Categoria A

Punto 8.1.11 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	Avvertenza circa il fatto che la normativa fiscale dello Stato membro dell'investitore e quella del paese di registrazione dell'emittente possono avere un impatto sul reddito generato da titoli.	Categoria C
Punto 8.1.12	Ove applicabile, informazioni sui titoli sottostanti e, ove applicabile, informazioni sull'emittente dei titoli sottostanti in conformità del capo II, sezione 3, del presente regolamento.	
Punto 8.1.13	Se diverso dall'emittente, l'identità e i dati di contatto dell'offerente dei titoli e/o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione, compreso il suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) nel caso in cui l'offerente abbia personalità giuridica.	Categoria C
SEZIONE 9	RAGIONI DELL'OFFERTA / SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE, IMPIEGO DI PROVENTI E, SE DEL CASO, INFORMAZIONI RELATIVE AI FATTORI ESG	
Punto 9.1 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	Informazioni sulle ragioni dell'offerta al pubblico e/o dell'ammissione alla negoziazione e, se del caso, stima dell'importo netto dei proventi suddiviso in funzione dei principali impieghi previsti e presentato in ordine di priorità degli impieghi. Se è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, l'emittente indica l'ammontare e le fonti degli altri finanziamenti necessari.	Categoria C
Punto 9.2 (informazioni specifiche per investitori all'ingrosso)	L'utilizzo e l'importo stimato netto dei proventi.	Categoria C
Punto 9.3 (informazioni specifiche per investitori all'ingrosso)	Stima delle spese totali dell'ammissione alla negoziazione.	Categoria C
Punto 9.4	Se del caso, informazioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance conformemente al capo II, sezione 3, del presente regolamento.	
SEZIONE 10	CONFLITTI DI INTERESSI	
Punto 10.1	Fornire informazioni su eventuali interessi riguardanti l'emissione, compresi i conflitti di interessi significativi per l'emissione/l'offerta, specificando le persone coinvolte e la natura degli interessi.	Categoria C
SEZIONE 11	DOCUMENTI DISPONIBILI	
Punto 11.1	Una dichiarazione indicante che per la durata di validità del prospetto UE di follow-on possono essere consultati, se del caso, i seguenti documenti: a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente aggiornati; b) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel prospetto UE di follow-on, ovvero a cui il prospetto UE di follow-on faccia riferimento.	
Punto 11.2	L'indicazione del sito web sul quale è possibile consultare i documenti.	

ALLEGATO 32

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE UE DI FOLLOW-ON PER TITOLI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE

SEZIONE 1	FATTORI DI RISCHIO
Punto 1.1	Descrizione dei rischi rilevanti, in un numero limitato di categorie, specifici dell'emittente, in una sezione intitolata "Fattori di rischio". I rischi devono essere confermati dal contenuto del documento di registrazione UE di follow-on.
SEZIONE 2	INFORMAZIONI SULLEMITTENTE
Punto 2.1	Indicare la società che emette i titoli, compresi: a) l'identificativo del soggetto giuridico (LEI); b) la denominazione legale e commerciale; c) il paese di registrazione; d) il sito web in cui gli investitori possono reperire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti offerti o sui servizi prestati, sui principali mercati in cui opera, sui suoi principali azionisti, sulla composizione dei suoi organi di amministrazione, direzione e controllo e della sua alta dirigenza e, ove applicabile, le informazioni incluse mediante riferimento; e) un'avvertenza secondo cui le informazioni sul sito web non fanno parte del prospetto UE di follow-on, a meno che siano incluse in detto prospetto mediante riferimento.
SEZIONE 3	ATTESTAZIONE DI RESPONSABILITÀ E DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
Punto 3.1	Attestazione di responsabilità
Punto 3.1.1	Identificare le persone responsabili delle informazioni di cui al documento di registrazione UE di follow-on e includere una dichiarazione delle persone responsabili della sua redazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute in detto documento di registrazione sono conformi ai fatti e che in esso non vi sono omissioni tali da alterarne il senso. Nel caso di persone fisiche, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede sociale.
Punto 3.1.2	Se nel documento di registrazione UE di follow-on viene inserita una dichiarazione o una relazione attribuita ad una persona in qualità di esperto, indicare per tale persona le seguenti informazioni: a) nome; b) indirizzo professionale; c) qualifiche; e d) (eventuali) interessi rilevanti nell'emittente. Qualora le informazioni provengano da terzi, indicarne le fonti conformemente alle lettere da a) a d).
Punto 3.2	Dichiarazione dell'autorità competente
Punto 3.2.1	La dichiarazione: a) indica l'autorità competente che ha approvato, a norma del presente regolamento, il documento di registrazione UE di follow-on; b) precisa che tale approvazione non costituisce un avallo dell'emittente cui si riferisce il documento di registrazione UE di follow-on; c) precisa che l'autorità competente ha approvato il documento di registrazione UE di follow-on solo in funzione della sua completezza, comprensibilità e coerenza, secondo quanto disposto dal presente regolamento; e d) precisa che il documento di registrazione UE di follow-on è stato redatto in conformità dell'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2017/1129.

SEZIONE 4	INFORMAZIONI FINANZIARIE
Punto 4.1	Bilancio
Punto 4.1.1 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	È richiesta la pubblicazione del bilancio (annuale e semestrale) relativo ai 12 mesi precedenti l'approvazione del prospetto UE di follow-on. Qualora siano stati pubblicati il bilancio annuale e il bilancio semestrale, è richiesto solo il bilancio annuale se è successivo al bilancio semestrale.
Punto 4.1.2 (informazioni specifiche per investitori all'ingrosso)	È richiesta la pubblicazione del bilancio annuale relativo ai 12 mesi precedenti l'approvazione del prospetto UE di follow-on.
Punto 4.2	Revisione contabile delle informazioni finanziarie
Punto 4.2.1	Il bilancio annuale è sottoposto a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014.
Punto 4.2.2	Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile oppure deve essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del documento di registrazione UE di follow-on, esso fornisce un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel documento di registrazione UE di follow-on sono inserite le seguenti informazioni: a) un'apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati; b) la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.
Punto 4.2.3	Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sul bilancio annuale ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni sono riprodotti integralmente.
Punto 4.3	Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'emittente
Punto 4.3.1	Inserire una descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono stati pubblicati bilanci sottoposti a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In assenza di tali cambiamenti, inserire un'adeguata dichiarazione negativa.
SEZIONE 5	INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE
Punto 5.1	Descrizione dei seguenti elementi: a) eventuali cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'emittente dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato; b) eventuali cambiamenti significativi dei risultati finanziari del gruppo dalla fine dell'ultimo esercizio per il quale le informazioni finanziarie sono state pubblicate fino alla data del documento di registrazione. Ove non vi siano cambiamenti di rilievo delle tendenze di cui alla lettera a) o b) di questa sezione, è richiesta una dichiarazione in tal senso. Se del caso, possono essere inserite altre dichiarazioni negative. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere fornite esclusivamente su base qualitativa. Non sono richieste previsioni quantitative.

SEZIONE 6	DOCUMENTI DISPONIBILI
Punto 6.1	Una dichiarazione indicante che per la durata di validità del documento di registrazione UE di follow-on possono essere consultati, se del caso, i seguenti documenti: a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente aggiornati; b) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel documento di registrazione UE di follow-on, ovvero a cui il documento di registrazione UE di follow-on faccia riferimento.
Punto 6.2	L'indicazione del sito web sul quale è possibile consultare i documenti.

ALLEGATO 33

NOTA INFORMATIVA SUI TITOLI UE DI FOLLOW-ON PER TITOLI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE

SEZIONE 1	FATTORI DI RISCHIO	
Punto 1.1	Descrizione dei rischi rilevanti, in un numero limitato di categorie, specifici dei titoli offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in una sezione intitolata "Fattori di rischio". I rischi devono essere confermati dal contenuto della nota informativa sui titoli UE di follow-on.	Categoria A
SEZIONE 2	ATTESTAZIONE DI RESPONSABILITÀ E DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE	
Punto 2.1	Attestazione di responsabilità	
Punto 2.1.1	Identificare le persone responsabili delle informazioni di cui alla nota informativa sui titoli UE di follow-on e includere una dichiarazione delle persone responsabili della sua redazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute in detta nota informativa sono conformi ai fatti e che in essa non vi sono omissioni tali da alterarne il senso. Nel caso di persone fisiche, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede sociale.	Categoria A
Punto 2.1.2	Se nella nota informativa sui titoli UE di follow-on viene inserita una dichiarazione o una relazione attribuita ad una persona in qualità di esperto, indicare per tale persona le seguenti informazioni: a) nome; b) indirizzo professionale; c) qualifiche; e d) (eventuali) interessi rilevanti nell'emittente. Qualora le informazioni provengano da terzi, indicarne le fonti conformemente alle lettere da a) a d).	Categoria A
Punto 2.2	Dichiarazione dell'autorità competente	
Punto 2.2.1	La dichiarazione: a) indica l'autorità competente che ha approvato, a norma del presente regolamento, la nota informativa sui titoli UE di follow-on; b) precisa che tale approvazione non costituisce un avallo dell'emittente né della qualità dei titoli cui si riferisce la nota informativa sui titoli UE di follow-on; c) precisa che l'autorità competente ha approvato la nota informativa sui titoli UE di follow-on solo in funzione della sua completezza, comprensibilità e coerenza, secondo quanto disposto dal presente regolamento; e d) precisa che la nota informativa sui titoli UE di follow-on è stata redatta in conformità dell'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2017/1129.	Categoria A
SEZIONE 3	DETTAGLI DELL'OFFERTA O DELL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE	
Punto 3.1	Termini e condizioni dell'offerta (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	
Punto 3.1.1 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	Condizioni cui è soggetta l'offerta, calendario previsto, modalità di sottoscrizione dell'offerta e procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione. Ammontare complessivo dei titoli offerti al pubblico. Se l'ammontare non è fisso, indicazione della quantità massima di titoli da offrire (se disponibile) e descrizione delle procedure e dei tempi previsti per l'annuncio al pubblico dell'ammontare definitivo dell'offerta.	Categoria C

Punto 3.1.2 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	Fornire informazioni riguardanti: a) il luogo in cui gli investitori possono sottoscrivere i titoli, inclusi la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati; b) modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli; c) durata del periodo di offerta, comprese eventuali modifiche; d) indicazione del periodo durante il quale una sottoscrizione può essere ritirata, qualora agli investitori sia consentita questa possibilità; e e) la descrizione della procedura di sottoscrizione unitamente alla data di emissione dei nuovi titoli.	Categoria C
Punto 3.2	Piano di ripartizione e di assegnazione (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	
Punto 3.2.1 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	Procedura per comunicare ai sottoscrittori l'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica.	Categoria C
Punto 3.3	Fissazione del prezzo (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	
Punto 3.3.1 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	Indicare il prezzo previsto al quale saranno offerti i titoli.	Categoria C
Punto 3.3.2 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	Se il prezzo non è noto, la descrizione del metodo utilizzato per determinare il prezzo, a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1129, e della procedura di comunicazione del prezzo.	Categoria B
Punto 3.4	Collocamento e sottoscrizione (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	
Punto 3.4.1 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	Denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l'emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di collocare l'emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell'ambito di un accordo di "vendita al meglio". Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell'emissione, indicare la parte non coperta.	Categoria C
Punto 3.4.3 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	Indicare l'ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.	Categoria C
Punto 3.5	Ammissione alla negoziazione	
Punto 3.5.1	Ammontare totale dei titoli ammessi alla negoziazione	Categoria C
Punto 3.5.2	Se del caso, indicare il mercato regolamentato, il mercato di crescita per le PMI o l'MTF in cui i titoli devono essere ammessi alla negoziazione e, se note, le prime date in cui i titoli saranno ammessi alla negoziazione.	Categoria C
Punto 3.5.3	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.	Categoria C
SEZIONE 4	INFORMAZIONI ESSENZIALI SUI TITOLI	
Punto 4.1	Termini e condizioni dei titoli	
Punto 4.1.1	Descrizione del tipo e della classe dei titoli.	Categoria B
Punto 4.1.2	Codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN).	Categoria C
Punto 4.1.3	Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati.	Categoria A
Punto 4.1.4	Valuta di emissione dei titoli.	Categoria C
Punto 4.1.5	Rango dei titoli nella struttura di capitale dell'emittente in caso d'insolvenza, comprese, se del caso, informazioni sul livello di subordinazione dei titoli e l'impatto potenziale sull'investimento in caso di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE.	Categoria A

Punto 4.1.6	Descrizione dei diritti connessi ai titoli, la procedura per esercitarli ed eventuali limitazioni di tali diritti.	Categoria B
Punto 4.1.7	a) Tasso di interesse nominale;	Categoria C
	b) disposizioni relative agli interessi da pagare;	Categoria B
	c) data di godimento degli interessi;	Categoria C
	d) date di scadenza degli interessi;	Categoria C
	e) termine di prescrizione degli interessi e del capitale.	Categoria B
	Qualora il tasso non sia fisso:	
	a) dichiarazione indicante il tipo di sottostante;	Categoria A
	b) descrizione del sottostante sul quale è basato il tasso;	Categoria C
	c) metodo utilizzato per correlare il tasso con il sottostante;	Categoria B
	d) eventuali regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante;	Categoria C
	e) nome del responsabile del calcolo;	Categoria C
	f) se il titolo presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, una spiegazione che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti (informazioni specifiche per investitori al dettaglio).	Categoria B
Punto 4.1.8	Data di scadenza.	Categoria C
Punto 4.1.9	Indicazione del tasso di rendimento.	Categoria C
Punto 4.1.10	Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità dei titoli.	Categoria A
Punto 4.1.11 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	Avvertenza circa il fatto che la normativa fiscale dello Stato membro dell'investitore e quella del paese di registrazione dell'emittente possono avere un impatto sul reddito generato da titoli.	Categoria C
Punto 4.1.12	Ove applicabile, informazioni sui titoli sottostanti e, ove applicabile, informazioni sull'emittente dei titoli sottostanti in conformità del capo II, sezione 3, del presente regolamento.	
Punto 4.1.13	Se diverso dall'emittente, l'identità e i dati di contatto dell'offerente dei titoli e/o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione, compreso il suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) nel caso in cui l'offerente abbia personalità giuridica.	Categoria C
SEZIONE 5	RAGIONI DELL'OFFERTA / SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE, IMPIEGO DI PROVENTI E, SE DEL CASO, INFORMAZIONI RELATIVE AI FATTORI ESG	
Punto 5.1 (informazioni specifiche per investitori al dettaglio)	Informazioni sulle ragioni dell'offerta al pubblico e/o dell'ammissione alla negoziazione e, se del caso, stima dell'importo netto dei proventi suddiviso in funzione dei principali impieghi previsti e presentato in ordine di priorità degli impieghi. Se è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, l'emittente indica l'ammontare e le fonti degli altri finanziamenti necessari.	Categoria C
Punto 5.2 (informazioni specifiche per investitori all'ingrosso)	L'utilizzo e l'importo stimato netto dei proventi.	Categoria C

Punto 5.3 (informazioni specifiche per investitori all'ingrosso)	Stima delle spese totali dell'ammissione alla negoziazione.	Categoria C
Punto 5.4	Se del caso, informazioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance conformemente al capo II, sezione 3, del presente regolamento.	
SEZIONE 6	CONFLITTI DI INTERESSI	
Punto 6.1	Fornire informazioni su eventuali interessi riguardanti l'emissione, compresi i conflitti di interessi significativi per l'emissione/l'offerta, specificando le persone coinvolte e la natura degli interessi.	Categoria C

ALLEGATO 34

PROSPETTO DI EMISSIONE UE DELLA CRESCITA PER TITOLI DI CAPITALE

SEZIONE 1	NOTA DI SINTESI
Punto 1.1	Nota di sintesi redatta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 12 bis, del regolamento (UE) 2017/1129.
SEZIONE 2	FATTORI DI RISCHIO
Punto 2.1	Descrizione dei rischi rilevanti, in un numero limitato di categorie, specifici dell'emittente e descrizione dei rischi rilevanti, in un numero limitato di categorie, specifici dei titoli offerti al pubblico, in una sezione intitolata "Fattori di rischio". I rischi devono essere avvalorati dal contenuto del prospetto di emissione UE della crescita.
SEZIONE 3	INFORMAZIONI SULLEMITTENTE
Punto 3.1	Indicare la società che emette i titoli, compresi: a) il luogo di registrazione dell'emittente; b) il numero di registrazione e l'identificativo del soggetto giuridico (LEI); c) la denominazione legale e commerciale; d) la legislazione in base alla quale opera; e) il paese di registrazione; f) l'indirizzo e il numero di telefono della sede sociale (o della principale sede di attività, se diversa dalla sede sociale); g) l'eventuale sito web; h) un'avvertenza secondo cui le informazioni sul sito web non fanno parte del prospetto di emissione UE della crescita, a meno che siano incluse in detto prospetto mediante riferimento.
SEZIONE 4	ATTESTAZIONE DI RESPONSABILITÀ E DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
Punto 4.1	Attestazione di responsabilità
Punto 4.1.1	Identificare le persone responsabili delle informazioni di cui al prospetto di emissione UE della crescita e includere una dichiarazione delle persone responsabili della sua redazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute in detto prospetto sono conformi ai fatti e che in esso non vi sono omissioni tali da alterarne il senso. Nel caso di persone fisiche, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede sociale.
Punto 4.1.2	Se nel prospetto di emissione UE della crescita viene inserita una dichiarazione o una relazione attribuita ad una persona in qualità di esperto, indicare per tale persona le seguenti informazioni: a) nome; b) indirizzo professionale; c) qualifiche; e d) (eventuali) interessi rilevanti nell'emittente. Qualora le informazioni provengano da terzi, indicarne le fonti conformemente alle lettere da a) a d).
Punto 4.2	Dichiarazione dell'autorità competente
Punto 4.2.1	La dichiarazione: a) indica l'autorità competente che ha approvato, a norma del presente regolamento, il prospetto di emissione UE della crescita; b) precisa che tale approvazione non costituisce un avallo dell'emittente né della qualità dei titoli cui si riferisce il prospetto di emissione UE della crescita;

	<p>c) precisa che l'autorità competente ha approvato il prospetto di emissione UE della crescita solo in funzione della sua completezza, comprensibilità e coerenza, secondo quanto disposto dal presente regolamento; e</p> <p>d) precisa che il prospetto di emissione UE della crescita è stato redatto in conformità dell'articolo 15 bis del regolamento (UE) 2017/1129.</p>
SEZIONE 5	STRATEGIA DI CRESCITA E PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ DELL'IMPRESA
Punto 5.1	Strategia di crescita e obiettivi
Punto 5.1.1	Descrizione della strategia aziendale, compresi il potenziale di crescita e le aspettative per il futuro, e degli obiettivi strategici dell'emittente (sia finanziari che non finanziari, ove presenti). La descrizione prende in considerazione le sfide e le prospettive future dell'emittente.
Punto 5.2	Principali attività e mercati
Punto 5.2.1	<p>Descrizione delle principali attività dell'emittente, che comprende:</p> <p>a) le principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati;</p> <p>b) indicazione di eventuali nuovi prodotti, servizi o attività significativi introdotti dopo la pubblicazione dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione;</p> <p>c) descrizione dei principali mercati in cui l'emittente opera, comprendente indicazioni sulla crescita del mercato, le tendenze e la situazione concorrenziale.</p>
Punto 5.3	Investimenti
Punto 5.3.1	Se non presente altrove nel prospetto di emissione UE della crescita, descrizione (compreso l'importo) degli investimenti rilevanti dell'emittente dalla fine del periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie riguardanti gli esercizi passati incluse nel prospetto di emissione UE della crescita fino alla data di quest'ultimo e, se pertinente, una descrizione di eventuali investimenti significativi in corso dell'emittente o per i quali sono già stati assunti impegni irrevocabili.
Punto 5.4	Previsioni e stime degli utili
Punto 5.4.1	Se l'emittente ha pubblicato una previsione o una stima degli utili che è ancora in essere e valida, tale previsione o stima è inclusa nel prospetto di emissione UE della crescita.
Punto 5.4.2	Se è stata pubblicata una previsione o una stima degli utili ed essa è ancora in essere ma non è più valida, è fornita una dichiarazione in tal senso contestualmente a una spiegazione del motivo per cui tale previsione o stima non è più valida.
SEZIONE 6	STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Punto 6.1	Se l'emittente fa parte di un gruppo, e se l'informazione non figura in altre parti del prospetto di emissione UE della crescita e nella misura necessaria per comprendere l'attività dell'emittente nel suo complesso, una rappresentazione grafica della struttura organizzativa.
SEZIONE 7	GOVERNO SOCIETARIO
Punto 7.1	<p>Informazioni relative ai membri degli organi di amministrazione, direzione e/o controllo, ad ogni alto dirigente che abbia rilevanza al fine di stabilire che l'emittente possiede le competenze e l'esperienza adeguate alla gestione della sua attività e, nel caso di una società in accomandita per azioni, ai soci accomandatari:</p> <p>a) nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente di tali persone, con specificazione delle loro competenze ed esperienze di gestione pertinenti e indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente qualora siano significative in riferimento all'emittente stesso;</p> <p>b) la natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone;</p>

	c) indicazione, almeno per i cinque anni precedenti, di eventuali condanne per reati di frode e di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tali persone da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e dell'eventuale interdizione da parte di un organo giurisdizionale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo di un emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di emittenti. Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da dover comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.
SEZIONE 8	INFORMAZIONI FINANZIARIE
Punto 8.1	Bilancio
Punto 8.1.1	È richiesta la pubblicazione del bilancio (annuale e semestrale) relativo ai 12 mesi precedenti l'approvazione del prospetto di emissione UE della crescita (o a un periodo più breve se l'emittente è in attività da meno di 12 mesi). Qualora siano stati pubblicati il bilancio annuale e il bilancio semestrale, è richiesto solo il bilancio annuale se è successivo al bilancio semestrale.
Punto 8.2	Principi contabili
Punto 8.2.1	Le informazioni finanziarie sono redatte conformemente agli International Financial Reporting Standards come omologati nell'Unione con il regolamento (CE) n. 1606/2002. Se il regolamento (CE) n. 1606/2002 non è applicabile, le informazioni finanziarie sono redatte in conformità di quanto segue: a) i principi contabili nazionali dello Stato membro, nel caso di emittenti del SEE, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE; b) i principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a quelli del regolamento (CE) n. 1606/2002 per gli emittenti di paesi terzi. Se i principi contabili nazionali del paese terzo non sono equivalenti al regolamento (CE) n. 1606/2002, il bilancio deve essere riesposto in conformità del suddetto regolamento.
Punto 8.2.2	Se le informazioni finanziarie sottoposte a revisione sono redatte conformemente ai principi contabili nazionali, esse includono almeno: a) lo stato patrimoniale; b) il conto economico; c) le pratiche contabili e le note esplicative.
Punto 8.2.3	Se l'emittente redige sia il bilancio non consolidato che il bilancio consolidato, inserire o incorporare mediante riferimento almeno il bilancio consolidato.
Punto 8.3	Revisione contabile delle informazioni finanziarie
Punto 8.3.2	Il bilancio annuale è sottoposto a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014.
Punto 8.3.2	Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile oppure deve essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del prospetto di emissione UE della crescita, esso fornisce un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel prospetto di emissione UE della crescita sono inserite le seguenti informazioni: a) un'apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati; b) la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.

Punto 8.3.3	Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sul bilancio annuale ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni sono riprodotti integralmente.
Punto 8.4	Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'emittente
Punto 8.4.1	Inserire una descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono stati pubblicati bilanci sottoposti a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In assenza di tali cambiamenti, inserire un'idonea dichiarazione negativa.
Punto 8.5	Informazioni finanziarie proforma
Punto 8.5.1	In caso di variazione significativa dei valori lordi di cui all'articolo 1, lettera e), del presente regolamento, descrivere in che modo l'operazione avrebbe potuto influire sulle attività, sulle passività e sugli utili dell'emittente, se fosse stata intrapresa all'inizio del periodo di riferimento o alla data riportata. Quest'obbligo viene di norma soddisfatto includendo informazioni finanziarie proforma. Le informazioni finanziarie proforma sono redatte, per quanto riguarda sia la forma che il contenuto, sulla base di quanto indicato all'allegato 20. Le informazioni finanziarie proforma sono accompagnate da una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti.
SEZIONE 9	RELAZIONE SULLA GESTIONE CHE COMPRENDE, SE DEL CASO, LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ (Solo emittenti con una capitalizzazione di mercato superiore a 200 000 000 EUR)
Punto 9.1	La relazione sulla gestione di cui ai capi 5 e 6 della direttiva 2013/34/UE per i periodi coperti dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, compresa, se del caso, la rendicontazione di sostenibilità, deve essere alternativamente inclusa mediante riferimento oppure le informazioni ivi contenute devono essere incluse nel prospetto di emissione UE della crescita. Tale obbligo si applica solo agli emittenti con capitalizzazione di mercato superiore a 200 000 000 EUR.
SEZIONE 10	POLITICA DEI DIVIDENDI
Punto 10.1	Descrizione della politica dell'emittente in materia di distribuzione dei dividendi e di eventuali restrizioni vigenti in materia, nonché di riacquisto di azioni proprie. Laddove l'emittente non abbia stabilito una politica dei dividendi, inserire un'idonea dichiarazione negativa.
SEZIONE 11	DETTAGLI DELL'OFFERTA O DELL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE
Punto 11.1	Termini e condizioni dell'offerta
Punto 11.1.1	L'ammontare totale dell'emissione/dell'offerta, distinguendo tra i titoli offerti in vendita e quelli offerti in sottoscrizione, le condizioni cui è soggetta l'offerta, il calendario previsto, le modalità di sottoscrizione dell'offerta e la procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione. Se l'ammontare non è fisso, indicazione della quantità massima di titoli da offrire (se disponibile) e descrizione delle procedure e dei tempi previsti per l'annuncio al pubblico dell'ammontare definitivo dell'offerta.
Punto 11.1.2	Fornire informazioni riguardanti: a) il luogo in cui gli investitori possono sottoscrivere i titoli o esercitare il diritto di prelazione, inclusi la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati; b) modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli; c) durata del periodo di offerta, comprese eventuali modifiche;

	<p>d) indicazione del periodo durante il quale una sottoscrizione può essere ritirata, qualora agli investitori sia consentita questa possibilità; e</p> <p>e) la descrizione della procedura di sottoscrizione unitamente alla data di emissione dei nuovi titoli.</p>
Punto 11.2	Piano di ripartizione e di assegnazione
Punto 11.2.1	Procedura per comunicare ai sottoscrittori l'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica.
Punto 11.2.2	Per quanto a conoscenza dell'emittente, fornire informazioni indicando se i principali azionisti o i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'emittente intendono sottoscrivere l'offerta, o se qualsiasi persona intende sottoscrivere più del 5 % dell'offerta.
Punto 11.3	Fissazione del prezzo
Punto 11.3.1	Indicazione del prezzo al quale saranno offerti i titoli. Se il prezzo non è noto, un'indicazione del prezzo massimo o la descrizione del metodo utilizzato per determinare il prezzo, a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1129, e della procedura di comunicazione del prezzo.
Punto 11.4	Collocamento e sottoscrizione
Punto 11.4.2	Indicare eventuali impegni irrevocabili a sottoscrivere più del 5 % dell'offerta e tutti gli elementi essenziali degli accordi di sottoscrizione e collocamento. Includere la denominazione e l'indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere o collocare l'emissione sulla base di un impegno irrevocabile o nell'ambito di un accordo di "vendita al meglio". Indicare gli elementi essenziali degli accordi, comprese le tranche, come pure il nome e l'indirizzo dei coordinatori dell'offerta. Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell'emissione, indicare la parte non coperta. Indicare l'ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.
Punto 11.4.3	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.
Punto 11.5	Ammissione alla negoziazione
Punto 11.5.1	Indicare se i titoli offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI o su un sistema multilaterale di negoziazione, allo scopo di distribuirli in un mercato di crescita per le PMI o in un sistema multilaterale di negoziazione, con indicazione dei mercati in questione. Questa circostanza deve essere indicata, senza dare l'impressione che l'ammissione alla negoziazione verrà necessariamente approvata. Se note, indicare le date più prossime in cui i titoli saranno ammessi alla negoziazione.
Punto 11.5.2	Se del caso, dettagli degli eventuali soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità mediante l'esposizione di prezzi di acquisto e prezzi di vendita, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno.
Punto 11.5.3	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.
SEZIONE 12	INFORMAZIONI ESSENZIALI SUI TITOLI
Punto 12.1	Termini e condizioni dei titoli
Punto 12.1.1	Descrizione del tipo e della classe dei titoli offerti al pubblico, compresi i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN).
Punto 12.1.2	Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati.
Punto 12.1.3	Valuta di emissione dei titoli.

Punto 12.1.4	Descrizione dei diritti connessi ai titoli, comprese le loro eventuali limitazioni, e procedura per il loro esercizio: a) diritto al dividendo: i) data o date fisse di decorrenza del diritto; ii) termine di prescrizione del diritto ai dividendi e indicazione della persona che trae vantaggio dalla prescrizione; iii) restrizioni sui dividendi e procedure per i titolari del diritto non residenti; iv) importo del dividendo o metodo di calcolo dello stesso, periodicità e natura cumulativa o non cumulativa dei pagamenti; b) diritti di voto; c) diritti di prelazione nelle offerte di sottoscrizione di titoli della stessa classe; d) diritto alla partecipazione agli utili dell'emittente; e) diritto alla partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione; f) disposizioni di rimborso; g) disposizioni di conversione.
Punto 12.1.5	Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità dei titoli.
Punto 12.1.6	Se del caso, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
Punto 12.1.7	Avvertenza circa il fatto che la normativa fiscale dello Stato membro dell'investitore e quella del paese di registrazione dell'emittente possono avere un impatto sul reddito generato da titoli.
Punto 12.1.8	Ove applicabile, informazioni sui titoli sottostanti e, ove applicabile, informazioni sull'emittente dei titoli sottostanti in conformità del capo II, sezione 3, del presente regolamento.
Punto 12.1.9	Ove applicabile, per i certificati rappresentativi emessi su azioni, le informazioni di cui all'allegato 5, sezione 1, e all'allegato 13, sezione 1, del presente regolamento.
Punto 12.1.10	Se diverso dall'emittente, l'identità e i dati di contatto dell'offerente dei titoli, compreso il suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) nel caso in cui abbia personalità giuridica.
Punto 12.1.11	Se del caso, il potenziale impatto sull'investimento in caso di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE.
SEZIONE 12 A	QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DI TIPO CHIUSO (ove applicabile)
Punto 12a.1	Ove applicabile, per le quote di organismi di investimento collettivo di tipo chiuso, le informazioni di cui all'allegato 4.
SEZIONE 13	RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI
Punto 13.1	Informazioni sulle ragioni dell'offerta al pubblico e, se del caso, stima dell'importo netto dei proventi suddiviso in funzione dei principali impieghi previsti e presentato in ordine di priorità degli impieghi.
Punto 13.2	Se l'emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, indicare l'ammontare e le fonti degli altri finanziamenti necessari. Sono fornite anche informazioni riguardo all'impiego dei proventi — in particolare se utilizzati per acquisire attività — diverso da quello che si avrebbe nel corso del normale svolgimento dell'attività, per finanziare acquisizioni annunciate di altre imprese, o per estinguere, ridurre o riscattare i debiti.
Punto 13.3	Fornire una spiegazione del modo in cui i proventi dell'offerta sono adeguati alla strategia aziendale e agli obiettivi strategici.
SEZIONE 14	DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE
Punto 14.1	Dichiarazione dell'emittente attestante che, a suo giudizio, il capitale circolante è sufficiente per le sue attuali esigenze o, in caso contrario, il modo in cui l'emittente intende raccogliere il capitale circolante aggiuntivo necessario.

SEZIONE 15	CONFLITTI DI INTERESSI
Punto 15.1	Fornire informazioni su eventuali interessi riguardanti l'emissione, compresi i conflitti di interessi significativi per l'emissione/l'offerta, specificando le persone coinvolte e la natura degli interessi.
SEZIONE 16	DILUIZIONE E ASSETTO AZIONARIO DOPO L'EMISSIONE
Punto 16.1	Presentare un confronto tra le partecipazioni al capitale azionario e i diritti di voto degli azionisti esistenti prima e dopo l'aumento di capitale derivante dall'offerta pubblica, nell'ipotesi che gli azionisti esistenti non sottoscrivano i nuovi titoli e, separatamente, nell'ipotesi che gli azionisti esistenti esercitino il loro diritto.
SEZIONE 17	DOCUMENTI DISPONIBILI
Punto 17.1	Una dichiarazione indicante che per la durata di validità del prospetto di emissione UE della crescita possono essere consultati, se del caso, i seguenti documenti: a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente aggiornati; b) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel prospetto di emissione UE della crescita, ovvero a cui il prospetto di emissione UE della crescita faccia riferimento.
Punto 17.2	L'indicazione del sito web sul quale è possibile consultare i documenti.

(*) Direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione (GU L, 2024/2810, 14.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2810/oj>).

ALLEGATO 35

PROSPETTO DI EMISSIONE UE DELLA CRESCITA PER TITOLI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE

SEZIONE 1	NOTA DI SINTESI	
Punto 1	Nota di sintesi redatta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 12 <i>bis</i> , del regolamento (UE) 2017/1129.	
SEZIONE 2	FATTORI DI RISCHIO	
Punto 2.1	Descrizione dei rischi rilevanti, in un numero limitato di categorie, specifici dell'emittente, in una sezione intitolata "Fattori di rischio". I rischi devono essere avvalorati dal contenuto del prospetto di emissione UE della crescita.	
Punto 2.2	Descrizione dei rischi rilevanti, in un numero limitato di categorie, specifici dei titoli offerti al pubblico, in una sezione intitolata "Fattori di rischio". I rischi devono essere avvalorati dal contenuto del prospetto di emissione UE della crescita.	Categoria A
SEZIONE 3	INFORMAZIONI SULLEMITTENTE	
Punto 3.1	Indicare la società che emette i titoli, compresi: a) il luogo di registrazione dell'emittente; b) il numero di registrazione e l'identificativo del soggetto giuridico (LEI); c) la denominazione legale e commerciale; d) la legislazione in base alla quale opera; e) il paese di registrazione; f) l'indirizzo e il numero di telefono della sede sociale (o della principale sede di attività, se diversa dalla sede sociale); g) l'eventuale sito web; h) un'avvertenza secondo cui le informazioni sul sito web non fanno parte del prospetto di emissione UE della crescita, a meno che siano incluse in detto prospetto mediante riferimento; i) ove disponibili, rating attribuiti all'emittente su richiesta dell'emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione.	
Punto 3.2	Qualsiasi evento recente verificatosi nella vita dell'emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità.	
SEZIONE 4	ATTESTAZIONE DI RESPONSABILITÀ E DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE	
Punto 4.1	Attestazione di responsabilità	
Punto 4.1.1	Identificare le persone responsabili delle informazioni di cui al prospetto di emissione UE della crescita e includere una dichiarazione delle persone responsabili della sua redazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute in detto prospetto sono conformi ai fatti e che in esso non vi sono omissioni tali da alterarne il senso. Nel caso di persone fisiche, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede sociale.	Categoria A
Punto 4.1.2	Se nel prospetto di emissione UE della crescita viene inserita una dichiarazione o una relazione attribuita ad una persona in qualità di esperto, indicare per tale persona le seguenti informazioni: a) nome; b) indirizzo professionale; c) qualifiche; e d) (eventuali) interessi rilevanti nell'emittente. Qualora le informazioni provengano da terzi, indicarne le fonti conformemente alle lettere da a) a d).	Categoria A

Punto 4.2	Dichiarazione dell'autorità competente	
Punto 4.2.1	<p>La dichiarazione:</p> <p>a) indica l'autorità competente che ha approvato, a norma del presente regolamento, il prospetto di emissione UE della crescita;</p> <p>b) precisa che tale approvazione non costituisce un avallo dell'emittente né della qualità dei titoli cui si riferisce il prospetto di emissione UE della crescita;</p> <p>c) precisa che l'autorità competente ha approvato il prospetto di emissione UE della crescita solo in funzione della sua completezza, comprensibilità e coerenza, secondo quanto disposto dal presente regolamento; e</p> <p>d) precisa che il prospetto di emissione UE della crescita è stato redatto in conformità dell'articolo 15 bis del regolamento (UE) 2017/1129.</p>	Categoria A
SEZIONE 5	STRATEGIA DI CRESCITA E PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ DELL'IMPRESA	
Punto 5.1	Breve descrizione della strategia aziendale dell'emittente, comprese le potenzialità di crescita.	
Punto 5.2	<p>Descrizione delle principali attività dell'emittente, che comprende:</p> <p>a) le principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati;</p> <p>b) indicazione di eventuali nuovi prodotti, servizi o attività significativi;</p> <p>c) i principali mercati nei quali l'emittente opera.</p>	
SEZIONE 6	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	
Punto 6.1	Se l'emittente fa parte di un gruppo, e se l'informazione non figura in altre parti del prospetto di emissione UE della crescita e nella misura necessaria per comprendere l'attività dell'emittente nel suo complesso, una rappresentazione grafica della struttura organizzativa.	
SEZIONE 7	GOVERNO SOCIETARIO	
Punto 7.1	Fornire una breve descrizione delle prassi e della governance del consiglio di amministrazione.	
Punto 7.2	<p>Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente, allorché siano significative riguardo all'emittente stesso:</p> <p>a) membri degli organi di amministrazione, di direzione e/o di sorveglianza;</p> <p>b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni.</p>	
SEZIONE 8	INFORMAZIONI FINANZIARIE	
Punto 8.1	Bilancio	
Punto 8.1.1	<p>È richiesta la pubblicazione del bilancio (annuale e semestrale) relativo ai 12 mesi precedenti l'approvazione del prospetto di emissione UE della crescita (o a un periodo più breve se l'emittente è in attività da meno di 12 mesi).</p> <p>Qualora siano stati pubblicati il bilancio annuale e il bilancio semestrale, è richiesto solo il bilancio annuale se è successivo al bilancio semestrale.</p>	
Punto 8.2	Principi contabili	
Punto 8.2.1	<p>Le informazioni finanziarie sono redatte conformemente agli International Financial Reporting Standards come omologati nell'Unione con il regolamento (CE) n. 1606/2002.</p> <p>Se il regolamento (CE) n. 1606/2002 non è applicabile, le informazioni finanziarie sono redatte in conformità di quanto segue:</p> <p>a) i principi contabili nazionali dello Stato membro, nel caso di emittenti del SEE, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE;</p>	

	b) i principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a quelli del regolamento (CE) n. 1606/2002 per gli emittenti di paesi terzi. Se i principi contabili nazionali del paese terzo non sono equivalenti al regolamento (CE) n. 1606/2002, il bilancio deve essere riesposto in conformità del suddetto regolamento.	
Punto 8.2.2	Se le informazioni finanziarie sottoposte a revisione sono redatte conformemente ai principi contabili nazionali, esse includono almeno: a) lo stato patrimoniale; b) il conto economico; c) le pratiche contabili e le note esplicative.	
Punto 8.2.3	Se l'emittente redige sia il bilancio non consolidato che il bilancio consolidato, inserire o incorporare mediante riferimento almeno il bilancio consolidato.	
Punto 8.3	Revisione contabile delle informazioni finanziarie	
Punto 8.3.1	Il bilancio annuale è sottoposto a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014.	
Punto 8.3.2	Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile oppure deve essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del prospetto di emissione UE della crescita, esso fornisce un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel prospetto di emissione UE della crescita sono inserite le seguenti informazioni: a) un'apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati; b) la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.	
Punto 8.3.3	Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sul bilancio annuale ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni sono riprodotti integralmente.	
Punto 8.4	Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'emittente	
Punto 8.4.1	Inserire una descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono stati pubblicati bilanci sottoposti a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In assenza di tali cambiamenti, inserire un'idonea dichiarazione negativa.	
SEZIONE 9	DETTAGLI DELL'OFFERTA O DELL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE	
Punto 9.1	Termini e condizioni dell'offerta	
Punto 9.1.1	Condizioni cui è soggetta l'offerta, calendario previsto, modalità di sottoscrizione dell'offerta e procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione. Ammontare complessivo dei titoli offerti al pubblico. Se l'ammontare non è fisso, indicazione della quantità massima di titoli da offrire (se disponibile) e descrizione delle procedure e dei tempi previsti per l'annuncio al pubblico dell'ammontare definitivo dell'offerta.	Categoria C
Punto 9.1.2	Fornire informazioni riguardanti: a) il luogo in cui gli investitori possono sottoscrivere i titoli, inclusi la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati; b) modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli; c) durata del periodo di offerta, comprese eventuali modifiche;	Categoria C

	d) indicazione del periodo durante il quale una sottoscrizione può essere ritirata, qualora agli investitori sia consentita questa possibilità; e e) la descrizione della procedura di sottoscrizione unitamente alla data di emissione dei nuovi titoli.	
Punto 9.2	Piano di ripartizione e di assegnazione	
Punto 9.2.1	Procedura per comunicare ai sottoscrittori l'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica.	Categoria C
Punto 9.3	Fissazione del prezzo	
Punto 9.3.1	Indicare il prezzo previsto al quale saranno offerti i titoli.	Categoria C
Punto 9.3.2	Se il prezzo non è noto, la descrizione del metodo utilizzato per determinare il prezzo, a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1129, e della procedura di comunicazione del prezzo.	Categoria B
Punto 9.4	Collocamento e sottoscrizione	
Punto 9.4.1	Denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l'emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di collocare l'emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell'ambito di un accordo di "vendita al meglio". Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell'emissione, indicare la parte non coperta.	Categoria C
Punto 9.4.2	Indicare l'ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.	Categoria C
Punto 9.5	Ammissione alla negoziazione	
Punto 9.5.1	Se del caso, indicare il mercato di crescita per le PMI o l'MTF in cui i titoli devono essere ammessi alla negoziazione e, se note, le prime date in cui i titoli saranno ammessi alla negoziazione.	Categoria C
Punto 9.5.2	Se del caso, dettagli dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità mediante l'esposizione di prezzi di acquisto e prezzi di vendita, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno.	Categoria C
Punto 9.5.3	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.	Categoria C
SEZIONE 10	INFORMAZIONI ESSENZIALI SUI TITOLI	
Punto 10.1	Termini e condizioni dei titoli	
Punto 10.1.1	Descrizione del tipo e della classe dei titoli.	Categoria B
Punto 10.1.2	Codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN).	Categoria C
Punto 10.1.3	Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati.	Categoria A
Punto 10.1.4	Valuta di emissione dei titoli.	Categoria C
Punto 10.1.5	Rango dei titoli nella struttura di capitale dell'emittente in caso d'insolvenza, comprese, se del caso, informazioni sul livello di subordinazione dei titoli e l'impatto potenziale sull'investimento in caso di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE.	Categoria A
Punto 10.1.6	Descrizione dei diritti connessi ai titoli, la procedura per esercitarli ed eventuali limitazioni di tali diritti.	Categoria B

Punto 10.1.7	a) Tasso di interesse nominale;	Categoria C
	b) disposizioni relative agli interessi da pagare;	Categoria B
	c) data di godimento degli interessi;	Categoria C
	d) date di scadenza degli interessi;	Categoria C
	e) termine di prescrizione degli interessi e del capitale.	Categoria B
	Qualora il tasso non sia fisso:	
	a) dichiarazione indicante il tipo di sottostante;	Categoria A
	b) descrizione del sottostante sul quale è basato il tasso;	Categoria C
	c) metodo utilizzato per correlare il tasso con il sottostante;	Categoria B
	d) eventuali regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante;	Categoria C
	e) nome del responsabile del calcolo;	Categoria C
	f) se il titolo presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, una spiegazione che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti.	Categoria B
Punto 10.1.8	Data di scadenza.	Categoria C
Punto 10.1.9	Indicazione del tasso di rendimento.	Categoria C
Punto 10.1.10	Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità dei titoli.	Categoria A
Punto 10.1.11	Avvertenza circa il fatto che la normativa fiscale dello Stato membro dell'investitore e quella del paese di registrazione dell'emittente possono avere un impatto sul reddito generato da titoli.	Categoria C
Punto 10.1.12	Ove applicabile, informazioni sui titoli sottostanti e, ove applicabile, informazioni sull'emittente dei titoli sottostanti in conformità del capo II, sezione 3, del presente regolamento.	
Punto 10.1.13	Se diverso dall'emittente, l'identità e i dati di contatto dell'offerente dei titoli, compreso il suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) nel caso in cui abbia personalità giuridica.	Categoria C
SEZIONE 11	RAGIONI DELL'OFFERTA, IMPIEGO DI PROVENTI E, SE DEL CASO, INFORMAZIONI RELATIVE AI FATTORI ESG	
Punto 11.1	Informazioni sulle ragioni dell'offerta al pubblico e, se del caso, stima dell'importo netto dei proventi suddiviso in funzione dei principali impieghi previsti e presentato in ordine di priorità degli impieghi.	Categoria C
Punto 11.2	Se è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, l'emittente indica l'ammontare e le fonti degli altri finanziamenti necessari. Sono fornite anche informazioni riguardo all'impiego dei proventi — in particolare se utilizzati per acquisire attività — diverso da quello che si avrebbe nel corso del normale svolgimento dell'attività, per finanziare acquisizioni annunciate di altre imprese, o per estinguere, ridurre o riscattare i debiti.	Categoria C
Punto 11.3	Se del caso, informazioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance conformemente al capo II, sezione 3, del presente regolamento.	

SEZIONE 12	CONFLITTI DI INTERESSI	
Punto 12.1	Fornire informazioni su eventuali interessi riguardanti l'emissione, compresi i conflitti di interessi significativi per l'emissione/l'offerta, specificando le persone coinvolte e la natura degli interessi.	Categoria C
SEZIONE 13	DOCUMENTI DISPONIBILI	
Punto 13.1	Una dichiarazione indicante che per la durata di validità del prospetto di emissione UE della crescita possono essere consultati, se del caso, i seguenti documenti: a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente aggiornati; b) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel prospetto di emissione UE della crescita, ovvero a cui il prospetto di emissione UE della crescita faccia riferimento.	
Punto 13.2	L'indicazione del sito web sul quale è possibile consultare i documenti.»	